

RICHIESTE CHIARIMENTI

Richiesta n. 1

Il sottoscritto operatore economico, con riferimento alla procedura in oggetto, formula la seguente richiesta di chiarimento.

In riferimento all'Art. 6.3 del Disciplinare di gara, il quale esclude le certificazioni relative alla produzione biologica dai requisiti di ammissione, qualificandole come elementi premiali dell'offerta tecnica, e all'Art. 18.1 – Criterio 2 ("Qualità alimentare, menù, biologico e filiera"), che assegna fino a 7 punti al sub-criterio "Mantenimento della qualificazione di mensa scolastica biologica, percentuali/prodotti biologici, controlli documentali e gestione delle non conformità", si chiede di chiarire quanto segue:

a) se sia necessario il possesso, già in sede di offerta, di una certificazione biologica in corso di validità (ai sensi del Reg. UE 2018/848) da parte dell'operatore economico e/o dei propri fornitori, da allegare come mezzo di prova nella Busta B – Offerta tecnica; oppure

b) se sia sufficiente una dichiarazione/relazione tecnica che illustri in modo concreto e verificabile il piano di approvvigionamento di prodotti biologici, il sistema di controlli documentali e le modalità di gestione delle eventuali non conformità, rinviando il possesso della certificazione formale alla fase esecutiva del contratto.

Si chiede, altresì, di chiarire se la mancata allegazione di certificazioni biologiche in sede di offerta comporti una riduzione del punteggio attribuibile per il sub-criterio in questione, o se la valutazione sia rimessa integralmente alla discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice sulla base della coerenza, concretezza e verificabilità della proposta presentata.

Si resta in attesa di riscontro entro i termini previsti dall'Art. 2.2 del Disciplinare di gara.

Distinti saluti.

Oggetto: Riscontro richiesta di chiarimenti

In riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce che il possesso della certificazione biologica ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 non costituisce requisito di partecipazione né causa di esclusione, come previsto dall'art. 6.3 del Disciplinare.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio di cui all'art. 18.1, il concorrente dovrà illustrare nell'offerta tecnica le modalità con cui intende garantire il mantenimento della qualificazione di mensa scolastica biologica, il sistema di approvvigionamento, i controlli documentali e la gestione delle eventuali non conformità.

L'eventuale produzione di certificazioni o altra documentazione potrà costituire elemento a supporto della proposta tecnica, ma la relativa valutazione è rimessa alla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri previsti dalla lex specialis.

Restano fermi gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto per la fase di esecuzione del contratto.

Richiesta n. 2

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si sottopone alla Stazione Appaltante il seguente quesito interpretativo concernente le modalità di redazione dell'offerta tecnica, al solo fine di predisporre un'offerta tecnica pienamente conforme alle prescrizioni della documentazione di gara.

Il disciplinare prevede che:

"Non è consentito inserire loghi, marchi, intestazioni grafiche, elementi pubblicitari o segni distintivi dell'operatore economico all'interno del corpo della relazione tecnica, salvo che nella copertina e nella sola intestazione della prima pagina della relazione tecnica, ove strettamente funzionali all'identificazione dell'offerta. È altresì vietato l'inserimento di elementi grafici meramente promozionali o non pertinenti alla valutazione tecnica. Il format dell'offerta tecnica deve essere monocromatica (bianco e nero) ad eccezione delle immagini/schede allegate."

Considerato che la relazione tecnica deve illustrare l'organizzazione del servizio, i flussi operativi, il piano HACCP, la gestione delle diete speciali, la movimentazione dei pasti, il piano di emergenza e gli altri aspetti organizzativi previsti dal disciplinare, ***SI CHIEDE DI CHIARIRE*** se la prescrizione relativa al formato monocromatico debba intendersi quale divieto di utilizzare rappresentazioni grafiche anche quando queste siano strettamente funzionali alla descrizione dei contenuti tecnici dell'offerta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diagrammi di flusso dei processi, organigrammi, tabelle KPI, cronoprogrammi, schemi logistici, infografiche riepilogative, rappresentazioni delle procedure HACCP, dei protocolli di gestione delle eccedenze alimentari o dei sistemi di valutazione dei fornitori.

Cordiali Saluti

Oggetto: Riscontro richiesta di chiarimenti

In riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce che la prescrizione relativa al formato monocromatico dell'offerta tecnica non vieta l'utilizzo di elaborati grafici aventi esclusiva funzione esplicativa o rappresentativa dei contenuti tecnici dell'offerta.

Sono pertanto consentiti, a titolo esemplificativo:

- * tabelle;
- * organigrammi;
- * diagrammi di flusso;
- * cronoprogrammi;
- * schemi procedurali;
- * schemi logistici;
- * planimetrie;
- * diagrammi di processo;
- * rappresentazioni grafiche dei flussi operativi;
- * matrici e tabelle di sintesi.

Tali elaborati devono essere strettamente funzionali alla descrizione della proposta tecnica, coerenti con i criteri di valutazione previsti dal Disciplinare e privi di finalità promozionali o pubblicitarie.

Resta fermo il divieto di inserire, nel corpo della relazione tecnica:

- * loghi;
- * marchi;
- * intestazioni grafiche diverse da quelle espressamente consentite dal Disciplinare;
- * slogan;
- * elementi pubblicitari;
- * immagini decorative;
- * elementi grafici privi di utilità ai fini della valutazione tecnica.

Resta altresì fermo quanto previsto dal Disciplinare in ordine all'utilizzo delle immagini e delle schede tecniche allegate.

Le prescrizioni formali di cui all'art. 16 del Disciplinare sono finalizzate ad assicurare uniformità redazionale, leggibilità e parità di trattamento nella valutazione delle offerte tecniche e devono essere osservate dagli operatori economici. La loro interpretazione deve avvenire in coerenza con la finalità della clausola, che è quella di evitare elementi grafici o identificativi aventi carattere promozionale o non pertinenti ai fini della valutazione tecnica.